

RAPPORTO

della Commissione della Legislazione
sul messaggio 26 maggio 1959 circa il ricorso 10 ottobre 1958
del dottor Federico Speck contro la dichiarazione di pubblica utilità
della sistemazione di via Buonamano in Ascona

(del 3 luglio 1959)

Con risoluzione n. 4287 del 26 settembre 1958 il Consiglio di Stato ha concesso la pubblica utilità per le opere di allargamento della via Buonamano in Ascona ed ha respinto il ricorso del dottor Federico Speck che vi si oppone. Il 10 ottobre 1958 il dottor Speck ha presentato ricorso al Gran Consiglio. Il Consiglio di Stato, con il messaggio in esame, preavvisava negativamente.

La procedura di espropriazione promossa dal Comune di Ascona tende in particolare all'allargamento della curva che delimita la proprietà del dottor Speck all'incrocio tra la via Buonamano e la piazza Landamano Cagliioni con espropriazione di una superficie di mq. 250.

Il ricorrente chiede, in linea principale, che sia rifiutata la dichiarazione di pubblica utilità per l'allargamento di via Buonamano; in linea subordinata, che sia rifiutata la pubblica utilità limitatamente alle opere comportanti una espropriazione a carico del dottor Speck e sia ordinato lo spostamento del tracciato in modo che il marciapiede di fronte alla proprietà del ricorrente abbia a coincidere con l'attuale confine dell'adiacente posteggio comunale.

La competenza del Gran Consiglio è data dall'art. 21 della legge di espropriazione del 16 gennaio 1940. Nel messaggio del Consiglio di Stato si fa notare che soltanto le domande concernenti la pubblica utilità possono essere dedotte avanti il Gran Consiglio, e ciò in virtù degli art. 32 e 33 della legge edilizia cantonale. In realtà, che il Gran Consiglio debba limitarsi strettamente ad esaminare soltanto se la pubblica utilità sia giustificata o meno, appare già chiaramente dalla legge di espropriazione stessa, senza che si debba ricorrere a riferimenti con la legge edilizia che agli art. 32 e 33 tratta dei piani regolatori. Infatti, tutto il complesso dei capitoli I e II della legge di espropriazione si riferisce alla questione preliminare e fondamentale dell'esistenza o meno del presupposto legale che è appunto la pubblica utilità.

Dall'esame di questa Commissione cade pertanto la domanda del ricorrente, in linea subordinata, che sia spostato il tracciato della curva. La Commissione tralascia inoltre di esaminare quegli argomenti che non hanno nessun riferimento alla questione della pubblica utilità.

La pubblica utilità deve essere concessa, con l'inevitabile sacrificio che ne deriva al privato, se l'opera appare indispensabile per il bene pubblico. Nel nostro caso, la Commissione riconosce che l'intensissimo traffico tra Locarno, Ascona e Brissago ha urgente bisogno di essere in parte assorbito da altre vie ausiliarie; la via Buonamano, con una sua migliore sistemazione, alleggerirà senza dubbio il transito.

L'esistenza di un traffico stradale intensissimo e la necessità di decongestionarlo ricorrendo anche alla sistemazione della via Buonamano, sono delle constatazioni riconosciute esplicitamente o implicitamente anche dal ricorrente stesso. Nel suo ricorso egli afferma infatti che alla Taverna di Ascona il traffico è intensissimo « perchè passaggio obbligatorio per tutti i veicoli provenienti da Brissago e diretti a Locarno ». Che poi la via Buonamano possa servire ad alleggerire il traffico, il ricorrente non lo nega in sé e per sé, ma lo contesta unica-

mente per il fatto che la curva ad angolo retto trovantesi all'imbocco di piazza Caglioni nonchè le due simili curve poste in prossimità del cimitero rendono impossibile la trasformazione della via in una arteria ad intenso traffico.

Va da sè che l'incrocio di strade con intersecazione degli assi ad angolo retto è un fatto esistente in molte località di grande traffico e, nel nostro caso, non toglierà alla via Buonamano la sua futura utilità.

Per queste ragioni Vi invitiamo a voler respingere il ricorso in esame.

Snider, relatore

Agustoni — Barchi P. — Barchi P.F.

— Bianchi — Lafranchi — Masoni —

Riva
